

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1155-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro delle Finanze  
col Ministro del Tesoro  
col Ministro della Pubblica Istruzione  
col Ministro dei Lavori Pubblici  
col Ministro del Turismo e dello Spettacolo  
e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(V. Stampato Camera n. 1962)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 giugno 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Una più diffusa sensibilità attorno ai temi della conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico si è andata sviluppando nel corso di questi due ultimi decenni, anche per la maggiore conoscenza del patrimonio stesso acquisita attraverso i sempre più diffusi strumenti di informazione.

All'inizio degli anni Ottanta il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha dato mandato al Comitato Direttivo per le politiche urbane ed il patrimonio architettonico di elaborare uno schema di convenzione che, dopo una serie di verifiche e di approfondimenti, è stato approvato a Granada il 3 ottobre 1985 dalla Conferenza europea dei Ministri responsabili del patrimonio architettonico, ed aperto alla firma degli Stati membri. L'Italia è stata tra i primi paesi firmatari.

Partendo dal presupposto che «... il patrimonio architettonico rappresenta una espressione insostituibile della ricchezza e della varietà del patrimonio culturale europeo, una inestimabile testimonianza del nostro passato ed un bene comune di tutti gli europei», la convenzione innova parzialmente l'ordinamento giuridico italiano che, per le disposizioni della legge del 1939, assegna la tutela degli edifici monumentali allo Stato e quella del patrimonio ambientale alle Regioni, mentre le recenti disposizioni (decreto e legge) che vanno sotto il nome dell'onorevole Galasso introducono controlli incrociati.

L'entrata in vigore della presente convenzione favorirà certamente una maggiore attenzione delle Autorità preposte alla tutela dei beni architettonici per un sempre maggiore coordinamento delle loro politiche nonché una maggiore devoluzione di fondi per gli scopi che la convenzione stessa si prefigge.

\* \* \*

La convenzione contiene all'articolo 1 la definizione del patrimonio architettonico, il

quale comprende i monumenti, gli insiemi architettonici e i siti.

L'articolo 2 impegna gli Stati firmatari ad inventariare i beni facenti parte del patrimonio architettonico con una priorità nei confronti di quei beni sottoposti ad incombente pericolo per la loro conservazione.

La convenzione individua poi negli articoli 3, 4 e 5 le procedure legislative di tutela.

In particolare l'articolo 3 prevede l'adozione in ciascuno Stato firmatario di uno specifico regime giuridico di tutela del patrimonio architettonico.

L'articolo 4 prevede l'adozione di adeguate procedure di controllo e di autorizzazione al fine di evitare che i beni tutelati vengano deturpati, degradati o demoliti.

A ciò dovrà provvedere un'apposita autorità nazionale che è incaricata di esaminare i progetti che comportano la demolizione o la modifica dei monumenti oggetto di tutela nonché ogni progetto lesivo dell'ambiente in cui si trovano i monumenti medesimi.

La stessa procedura è prevista per i progetti che interessano in tutto o in parte un insieme architettonico o un sito.

La norma prevede altresì la possibilità per i poteri pubblici di espropriare i beni tutelati e quella di imporre al proprietario di un bene di effettuare dei lavori o di sostituirsi ad esso in caso di inadempienza.

L'articolo 5 impegna gli Stati firmatari a vietare gli spostamenti parziali o totali del monumento tutelato, tranne nel caso in cui lo spostamento risponde ad esigenze di salvaguardia materiale del monumento medesimo.

L'articolo 6 prevede lo sviluppo delle forme di finanziamento dell'attività di tutela.

Particolare interesse per l'Italia rivestono le norme dei commi 2 e 3 che riguardano le agevolazioni fiscali per favorire la conservazione del patrimonio architettonico e l'incentivazione dei privati alla conservazione medesima.

L'articolo 7 si occupa delle misure per migliorare la qualità dell'ambiente, nei pressi

dei monumenti e all'interno degli insiemi architettonici e dei siti.

L'articolo 8 si occupa della conservazione del patrimonio architettonico, potenziando la ricerca scientifica con riferimento all'inquinamento ambientale.

L'articolo 9 concerne il regime sanzionatorio e prevede espressamente l'adozione degli istituti della demolizione degli edifici abusivi e della riduzione in pristino dello stato e dei luoghi.

Gli articoli dal 10 al 13 compreso si occupano delle politiche di conservazione ed in particolare impegnano gli Stati: a porre la tutela del patrimonio architettonico tra gli obiettivi essenziali dell'assetto urbanistico e del territorio anche nella fase di elaborazione dei piani regolatori; a promuovere programmi di restauro e manutenzione; a considerare la conservazione, l'animazione e la valorizzazione del patrimonio un elemento fondamentale delle politiche culturali, dell'ambiente e dell'assetto del territorio; a favorire la conservazione e l'uso di edifici, che, pur non rivestendo un interesse artistico e storico, rappresentano un riferimento importante dal punto di vista dell'ambiente urbano o rurale.

L'articolo 11 prevede la possibilità di favorire l'uso dei beni tutelati e l'adattamento degli stessi alle esigenze della vita contemporanea, compatibilmente con la tutela dei beni.

L'articolo 12 si occupa della visita dei beni tutelati da parte del pubblico, impegnando gli Stati firmatari ad adoperarsi affinché la predetta visita e le misure conseguenti (sistemazione delle vie di accesso ad altro) non arrechino danno alla natura architettonica e storica dei beni e del loro ambiente.

L'articolo 13 prevede una cooperazione di tutti i soggetti responsabili della conservazione, dell'azione culturale, dell'ambiente e del territorio.

L'articolo 14 prevede la costituzione, nelle varie fasi dei processi decisionali, delle strutture di informazione, di consultazione e di collaborazione tra lo Stato, le collettività locali, gli istituti ed associazioni culturali ed il pubblico; è inoltre favorito lo sviluppo del mecenatismo e delle associazioni non a scopo di lucro che operano nel settore della tutela del patrimonio architettonico.

Gli articoli 15 e 16 si occupano dell'informazione e della formazione; in particolare è prevista la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla conservazione del patrimonio architettonico quale elemento di identità culturale e come fonte di ispirazione e creatività delle generazioni presenti e future.

L'informazione dovrà perseguire, utilizzando le moderne tecniche di diffusione e di animazione, la sensibilizzazione del pubblico, fin dall'età scolare, nei confronti della tutela del patrimonio, della qualità dell'ambiente costruito e dell'espansione architettonica e dovrà, altresì, evidenziare i legami tra l'architettura, le arti, le tradizioni popolari, i modi di vita e il patrimonio architettonico tutelato.

L'articolo 16 impegna i paesi firmatari a favorire la formazione delle diverse professioni e mestieri che intervengono nella conservazione del patrimonio architettonico.

Nella sezione del coordinamento europeo delle politiche di conservazione, l'articolo 17 si occupa degli scambi di informazione sulle politiche di conservazione, tra i paesi firmatari; l'articolo 18 riguarda la reciproca assistenza tecnica in materia di conservazione, tra i paesi firmatari.

L'articolo 19 prevede lo scambio di specialisti europei della conservazione del patrimonio e della formazione permanente, anche nei confronti dei paesi terzi, con i quali i paesi firmatari intrattengono accordi internazionali.

L'articolo 20 concerne l'istituzione, da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, di un Comitato di esperti incaricato di seguire l'applicazione della convenzione da parte dei singoli paesi.

L'articolo 21 fa salve le disposizioni più favorevoli della convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale del 16 novembre 1972 e della convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 6 maggio 1969.

Le clausole finali riguardano, all'articolo 22, l'apertura alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, il deposito presso il Segretariato Generale del Consiglio medesimo degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione e l'entrata in vigore della convenzione.

L'articolo 23 prevede la possibilità di adesione alla convenzione da parte di Stati non

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

facenti parte del Consiglio d'Europa e della Comunità economica europea.

L'articolo 24 concerne la possibilità per ciascuno Stato firmatario di delimitare ad una parte del proprio territorio l'applicazione della convenzione, nonché di successive modifiche del territorio indicato.

L'articolo 25 concerne la possibilità per ciascuno Stato firmatario di esprimere «riserve» relativamente alle sole disposizioni delle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 4 che riguardano rispettivamente la possibilità per i poteri pubblici di sostituirsi ai privati proprietari

nelle opere di conservazione del patrimonio architettonico e quella di espropriare un bene tutelato.

L'articolo 26 si occupa delle modalità della eventuale denuncia della convenzione.

\* \* \*

Sulla base delle suesposte considerazioni, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del provvedimento in esame.

ACHILLI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

12 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

18 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 della convenzione stessa.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.